

Firenze, 23 marzo 2005

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni  
della Provincia di Firenze  
**LORO SEDI**

e, p.c. Alla Regione Toscana  
Ufficio e Osservatorio Elettorale Regionale  
**FIRENZE**

**OGGETTO:** Elezioni regionali ed amministrative di domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005, con eventuale turno di ballottaggio, per le elezioni comunali, di domenica 17 e lunedì 18 aprile 2005.  
Agevolazioni tariffarie in favore degli elettori relative a viaggi ferroviari, via mare e autostradali.

Con riferimento alle elezioni di cui all'oggetto, il Ministero dell'Interno comunica che gli enti e le società competenti ad accordare le previste agevolazioni di viaggio in favore degli elettori che parteciperanno alle prossime elezioni, sia in occasione del primo turno di votazione del 3 e 4 aprile, che in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 aprile 2005, hanno diramato le seguenti direttive ai propri uffici periferici.

#### **A) Agevolazioni per viaggi ferroviari**

La "normativa generale per i viaggi degli elettori" della società "Trenitalia" in vigore dal 1° ottobre 2004 è stata aggiornata con nuove disposizioni sulla regolarizzazione a bordo treno e con l'introduzione della tariffa internazionale viaggiatori nelle emittitrici in uso al personale di bordo, fermo restando che resta confermata la possibilità per gli elettori che salgono da stazioni impresenziate e per quelli provenienti dall'estero, nei casi previsti, di ottenere il rilascio di biglietti a bordo con la riduzione loro spettante e senza il pagamento di soprattassa. La società Trenitalia ha informato che particolari disposizioni transitorie riguardano invece i viaggi degli elettori sui treni "Allegra", "Brennero" e "Riviera" (sui quali sono in vigore prezzi di mercato), in attesa di istituire in accordo con le altre ferrovie interessate apposite tariffe per gli elettori.

Per quanto concerne il turno di votazione di domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005, agli elettori residenti nel territorio nazionale, saranno rilasciati biglietti ferroviari esclusivamente per viaggi di andata e ritorno con la riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria sia per la 1° che per la 2° classe dietro esibizione della tessera elettorale.

I biglietti devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno. Il periodo di utilizzabilità dei biglietti è di 6 ore dalla convalida per percorrenze fino a 200 km, 24 ore per distanze superiori. Gli elettori che abbiano titolo alle agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di carta blu hanno comunque diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore.

- 2 -

I biglietti di andata e ritorno hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 22 del decimo giorno a partire dal secondo giorno di votazione (quest'ultimo escluso).

Pertanto, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 26 marzo 2005 e quello di ritorno oltre il 14 aprile 2005. Anche per quanto riguarda l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative, fissato per i giorni 17 e 18 aprile 2005, i biglietti hanno un periodo di

utilizzazione di venti giorni e pertanto il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 9 aprile 2005 e quello di ritorno oltre il 28 aprile 2005.

Per il viaggio di ritorno l'elettore deve esibire, oltre al biglietto, anche la tessera elettorale recante la data dell'elezione e il bollo della sezione presso la quale ha esercitato il diritto di voto. Qualora l'elettore sia sprovvisto di tale tessera elettorale potrà presentare per il solo viaggio di andata apposita autocertificazione, al fine del rilascio del biglietto per viaggi di andata e ritorno alla tariffa ridotta per elettori, secondo le disposizioni precedentemente riportate. L'autocertificazione non può invece riguardare il viaggio di ritorno, non rientrando il fatto materiale di aver votato nell'elencazione di cui all'art. 46 del T.U. n. 445/2000. Pertanto durante il viaggio di ritorno, l'elettore dovrà esibire, oltre ai biglietti di viaggio, la tessera elettorale regolarmente vidimata ovvero, in mancanza di essa, apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione. Per quanto riguarda gli elettori residenti all'estero, ai quali sono equiparati quelli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, vengono emessi esclusivamente biglietti di andata e ritorno, con la riduzione del 60% rispetto ai prezzi della tariffa ordinaria sia, per la prima che per la seconda classe, dietro esibizione della tessera elettorale; i biglietti valgono due mesi dalla data di emissione e non devono essere convalidati.

Il viaggio di andata, relativamente al turno di votazione che si terrà nei giorni 3 e 4 aprile 2005, dovrà essere effettuato entro la chiusura del seggio elettorale, vale a dire non oltre le ore 15 di lunedì 4 aprile 2005 e quello di ritorno non potrà avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale, vale a dire dopo le ore 8 di domenica 3 aprile 2005.

In caso di eventuale ballottaggio per le elezioni amministrative, fissato per i giorni 17 e 18 aprile 2005, il viaggio di andata deve essere effettuato entro la chiusura del seggio elettorale (ore 15 del 18 aprile 2005) e quello di ritorno non potrà avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale (ore 8 del 17 aprile 2005).

Per ottenere il rilascio del biglietto a tariffa ridotta afferente al percorso italiano, gli elettori residenti all'estero devono esibire, alle stazioni delle reti estere od agenzie estere abilitate alla vendita dei biglietti per il servizio interno italiano o alle stazioni italiane di confine, la cartolina avviso, oltre alla tessera elettorale se in possesso, e il passaporto o altro documento valido.

Si rammenta che gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il Comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso.

Pertanto in luogo della tessera elettorale, può essere esibita la cartolina avviso o una dichiarazione delle autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto e con l'indicazione del tipo di agevolazione spettante all'elettore sui percorsi F.S..

- 3 -

Per gli elettori residenti all'estero non è prevista la possibilità di produrre l'autocertificazione in luogo della tessera elettorale.

Le stazioni e le agenzie italiane sono anche autorizzate ad emettere biglietti nominativi di corsa semplice per il solo percorso di ritorno a favore degli elettori provenienti dall'estero che abbiano raggiunto la località sede elettorale con mezzi propri o con quelli di altri vettori, purché gli elettori comprovino la residenza all'estero ed esibiscano la tessera elettorale debitamente vidimata.

## **B) Agevolazioni per i viaggi in mare**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato le direttive di competenza alle società convenzionate del gruppo Tirrenia – il quale include la società capogruppo Tirrenia, che recentemente ha assunto anche la gestione dei servizi prima forniti dalla società Adriatica, e le società regionali Toremar, Caremar, Siremar e Saremar – per l'applicazione delle seguenti agevolazioni tariffarie per i viaggi via mare, a favore degli elettori che si recheranno a votare in occasione delle elezioni regionali ed amministrative del 3 e 4 aprile 2005 e del turno di ballottaggio per le elezioni amministrative del 17 e 18 aprile 2005.

- La società Tirrenia applicherà agli elettori residenti nel territorio nazionale che si trovano fuori del comune di iscrizione elettorale, una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria intera. Solo sui

traghetti dove sono ancora previste due classi, tale riduzione si applica sulle tariffe di seconda classe. La medesima riduzione si applica agli elettori residenti all'estero.

- Le società regionali (Toremara, Caremar, Siremar e Saremar) applicheranno le "tariffe residenti".

Per gli elettori provenienti dall'estero è, invece, prevista la gratuità del viaggio relativamente al solo passaggio.

Le riduzioni sopramenzionate si applicano solo ai passeggeri e non anche alle cose al seguito.

Si rammenta, altresì, che, per gli elettori residenti in Italia, le tariffe sopraspecificate vengono applicate, per il viaggio di andata, a decorrere dal decimo giorno antecedente la data di chiusura delle operazioni di votazione e quindi a decorrere dal 25 marzo 2005 e per il viaggio di ritorno, dieci giorni decorrenti dal primo giorno di votazione e quindi fino al 13 aprile 2005.

Per i biglietti emessi all'estero, la validità complessiva è di due mesi, purché il viaggio di andata inizi almeno il giorno prima dell'apertura del seggio e quello di ritorno avvenga non prima del giorno di apertura del seggio.

Le suddette agevolazioni vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero - previa esibizione della tessera elettorale - per il rilascio di biglietti di andata e ritorno. Si rappresenta, inoltre, che i passeggeri i quali nel viaggio di andata non siano in possesso della tessera elettorale, dovranno acquistare un biglietto di andata semplice a tariffa intera. Successivamente, nei viaggi di ritorno, presentando copia della predetta tessera - munita del timbro del seggio presso il quale hanno votato - riceveranno lo sconto anche per il viaggio di andata, sempre che utilizzino la stessa compagnia di navigazione. In ogni caso i passeggeri, per usufruire dello sconto del viaggio di ritorno, dovranno esibire la tessera elettorale recante il timbro

- 4 -

e la data attestante l'avvenuta votazione. Da ultimo, si precisa che gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera elettorale presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina - avviso.

Ciò stante, si ritiene che, in luogo della tessera elettorale, possa essere esibita la cartolina-avviso oppure una dichiarazione dell'autorità consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della medesima dichiarazione, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.

### **C) Agevolazioni autostradali**

L'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), con nota del 13 marzo 2005, ha fatto conoscere che, in occasione delle medesime consultazioni di cui sopra, gli elettori residenti all'estero che rientreranno in Italia per votare, avranno diritto al pedaggio autostradale gratuito, sia per quanto concerne il viaggio di andata, che per quello di ritorno.

Dette agevolazioni saranno accordate per il viaggio di andata nei 5 giorni antecedenti il primo giorno di votazione (e quindi a decorrere dal 29 marzo per il primo turno di votazione e dal 12 aprile per l'eventuale ballottaggio) e, per il viaggio di ritorno nei 5 giorni successivi al secondo giorno di votazione (e quindi fino al 9 aprile per il primo turno di votazione e fino al 23 aprile per l'eventuale ballottaggio).

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che l'esenzione dal pedaggio autostradale dovrà essere applicata con le consuete modalità.

Pertanto gli elettori residenti all'estero che intendano rientrare in Italia al fine di esercitare il diritto di voto dovranno essere muniti oltre che della documentazione elettorale e dei documenti personali, anche di buoni - pedaggio in numero sufficiente per tanti segmenti di percorso quanti risultino necessari per raggiungere il comune di votazione.

In particolare, per il viaggio di ritorno - al fine di ottenere l'agevolazione - l'elettore dovrà congiuntamente al passaporto o ad altro documento equipollente, esibire anche la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale ha votato.

Si ricorda inoltre che per i cittadini toscani residenti all'estero con la Legge 9 aprile 1999, n. 19, art. 5, la Regione Toscana, al fine di agevolare l'esercizio del diritto di voto, ha disposto un'indennità a titolo di rimborso spese del seguente importo:

- a) 103,29 euro, in favore dei cittadini provenienti dai paesi europei;
- b) 206,58 euro, in favore dei cittadini provenienti dai paesi extra-europei.

Il Comune competente erogherà l'indennità previa verifica da parte dell'Ufficio elettorale dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

p. Il PREFETTO  
Il Vice Prefetto Vicario  
(Sodano)

MB

